



Mellini n. 24- studio AdLaw;

- CHIAVETTA Alessio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaello Misasi e Rossella CHIAVETTA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, al Corso d'Italia, n. 102;

- FARAONE Gianluca, rappresentato e difeso dall'Avv. Ciro Palumbo del Foro di Velletri, con studio in Nettuno (Rm) Piazza G. Mazzini n. 39, e con lui *ex lege* domiciliato presso la Segreteria di questa Corte;

Visti gli atti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 18.10.2016 il relatore Cons. Chiara Bersani, il P.M. Rosa Francaviglia e gli Avv.ti Domenico Bianchi, Raffaello Misasi, Carlo Contaldi la Grotteria, Ciro Palumbo e Pasquale Varone;

FATTO:

Sulla base di informativa di danno erariale trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 4 maggio 2012, e dei risultati dell'ampia istruttoria condotta in merito ai fatti ivi riportati (la relazione della Guardia di Finanza dell'11 agosto 2015 e le risultanze delle audizioni e inviti a dedurre notificati ai presunti responsabili, per ultimo, in data 30 ottobre 2015), previa proroga del termine per l'emissione dell'atto di citazione, la Procura di questa Corte, in data 21 marzo 2016, ha convenuto nel presente giudizio il Segretario generale nonché Direttore generale del Comune di Nettuno,

Raffaele Allocca, nonché il D.G. e Vice Segretario generale, Gianluca Faraone, il Sindaco p.t. Alessio Chiavetta e i due componenti del Nucleo di Valutazione, Iuliano Armando e D'Angiolella Claudio, per il preteso danno derivante dal conferimento e liquidazione di incarichi di consulenza per gli anni dal 2010 al 2012 in violazione delle disposizioni che impongono alle pubbliche amministrazioni obblighi di trasparenza e pubblicità nel conferimento degli incarichi di consulenza, nonché obblighi di comunicazione dei dati ad essi relativi al Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Più precisamente, a base della pretesa illegittimità, la Procura configura due ipotesi di violazione di legge.

**A** Violazione dell'obbligo, previsto dall'art. 53, comma 14, del D.lgs. n. 165/2001 a carico delle pubbliche amministrazioni conferenti, di comunicare semestralmente gli incarichi di consulenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, che, inadempito, comporta, ai sensi del successivo comma 14, che "Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono". Sostiene la Procura che nel periodo in esame i vari dirigenti del Comune hanno conferito incarichi nonostante l'obbligo di comunicazione alla FP non sia mai stato adempiuto. Dopo ampia disquisizione che riporta l'iter logico e di accertamento dei fatti seguito

durante l'istruttoria, nella quale erano stati invitati a dedurre anche i dirigenti che avevano conferito gli incarichi, in citazione la Procura sottolinea che tale obbligo incombeva al responsabile dell'Area amministrativa, che, per gli anni dal 2008 al 2012 (per tutti i quali gli obblighi *de quibus* risultano inadempiti), è stato il Segretario generale Allocca, il quale in tesi, non avrebbe provveduto a nessun atto finalizzato a ciò e particolarmente alla nomina del responsabile del procedimento titolare dell'accesso al relativo servizio on line, e al quale, a titolo di colpa grave, ha addebitato il danno. Il danno è quantificato in euro 181.111,46, costituente l'intero importo dei corrispettivi erogati per tutti gli incarichi di consulenza affidati nel predetto periodo 2010-2012, ivi compresi quelli del settore consulenze legali, sulla tesi che il danno in ipotesi sarebbe "normativamente determinato" nell'ammontare del corrispettivo dell'incarico in quanto, secondo la disposizione in esame, l'incarico medesimo non poteva essere conferito.

**B** Violazione dell'obbligo, previsto a carico delle pubbliche amministrazioni dall'art. 11, comma 8, del D.lgs. n. 150/2009, di pubblicare i dati relativi agli incarichi di consulenza sul proprio sito istituzionale, al link trasparenza, che, inadempito, comporta, ai sensi del successivo comma 9, che "In caso di ... mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici

coinvolti.”.

Sostiene la Procura che per tutto il periodo in esame neanche questo obbligo è stato onorato, per cui la retribuzione di risultato erogata ai “dirigenti preposti” è da considerarsi indebitamente corrisposta. Di tale danno sono chiamati a rispondere non solo il Dr. Allocca, che quale Segretario e Dirigente AA.GG. e personale è firmatario di tutte le determina di liquidazione delle indennità ad eccezione di quelle che lo riguardavano direttamente, per le quali il soggetto firmatario qui convenuto al medesimo titolo è il Dr. Gianluca Faraone, D.G. e Vice segretario generale del Comune, ma anche i soggetti che a vario titolo erano tenuti alla verifica della condizione che la legge pone come ostativa alla liquidazione della retribuzione di risultato; sostiene la Procura che la verifica dell’assenza di una tale condizione oggettiva incombe su tutti i soggetti la cui competenza è prodromica alla liquidazione stessa, che il riscontro di tale condizione ostativa da parte di anche solo uno dei soggetti coinvolti nel procedimento avrebbe impedito la relativa liquidazione, e che l’omessa pubblicazione degli incarichi sul sito istituzionale del Comune era fatto conoscibile da chiunque e, dunque, a maggior ragione, dai soggetti interni al Comune. Segnatamente, sono stati citati per tale posta di danno e a titolo di colpa grave:

- il Segretario generale Allocca, per tutte le retribuzioni di risultato erogate con determina a sua firma;

- il D.G. Faraone, per le retribuzioni di risultato erogate all'Allocca;

- i componenti del Nucleo di Valutazione del Comune, che hanno proceduto alle valutazioni dei dirigenti per il 2010-2012, Claudio Angiolella, componente, e Armando Iuliano, Presidente;

-il Sindaco del Comune di Nettuno, Chiavetta, per le retribuzioni di risultato liquidate alla Dirigenza di vertice (i segretari generali Stajano, Allocca ed il D.G. Faraone).

L'indagine è stata svolta per il periodo dal 2009 al 2013 ma, tenendo conto della prescrizione del preteso danno, la Procura afferma di aver determinato il danno in relazione agli incarichi illegittimamente conferiti ed alle retribuzioni di risultato indebitamente liquidate nel solo periodo dal 2010 al 2012, e nei seguenti importi:

**-voce di danno A** (corrispettivi di incarichi non comunicati alla FP): euro 84.348,13 (corrispettivi di n.8 incarichi di consulenza conferiti tra il 2010 ed il 2012) ed euro 96.763,33 (corrispettivi di n.110 incarichi di consulenza legale conferiti dalla Giunta su proposta e istruzione del Segretario Generale), per un totale di euro 181.117,46, addebitati ad Allocca Raffaele, in quanto soggetto firmatario delle delibere di conferimento degli incarichi, per euro 181.116,00;

**- voce di danno B** (retribuzione di risultato indebitamente erogata agli altri dirigenti):

-- per le liquidazioni della retribuzione di risultato ai

dirigenti Delli Ciocchi Rita, Faraone Gianluca, Tomassetti Giorgio Capocaccia Roberto, Petrucci Stefano, Sajeve Benedetto e Arancio Antonio: euro 79.426,87 addebitati in parti uguali ai componenti del Nucleo di Valutazione Iuliano Armando e D'Angiolella Claudio, per non aver, quali componenti del Nucleo di Valutazione, rilevato la causa ostativa di legge, in concorso col Sindaco Chiavetta Alessio, che ha emesso i relativi decreti di attribuzione (decreti sindacali nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del 07.03.2013), nonché in concorso con Allocca Raffaele, Segretario generale e Dirigente del personale, firmatario delle relative determine di liquidazione (determine n.81 del 07.03.2013 e n.177 del 17.06.2013;

-- per le liquidazioni della retribuzione di risultato ai dirigenti Faraone, Allocca e Stajano, euro 110.495,69 (pag.32 cit), addebitati come segue:

--- al Sindaco Chiavetta Alessio e ad Allocca Raffaele, Dirigente del personale p.t., per le retribuzioni di risultato liquidate al Segretario Generale Stajano ed al D.G. Faraone, per aver, rispettivamente, il primo proceduto alla valutazione, ed il secondo emesso le relative determine di liquidazione, senza rilevare la causa ostativa (decreti sindacali nn.2, 3 e 4 del 18.04.2001; decreti sindacali nn. 2 e 3 del 13.02.2012; decreti sindacali n.2 e 3 del 07.03.2013): euro 68.989,36, a ciascuno in parti uguali;

-- al Sindaco Chiavetta Alessio e a Faraone Gianluca, per le

retribuzioni di risultato liquidate a favore di Allocca, per aver, rispettivamente, il primo proceduto alla valutazione, ed il secondo emesso le relative determine di liquidazione, senza rilevare la causa ostativa: euro 41.506,33, a ciascuno in parti uguali.

Le conclusioni della Procura sono per i suddetti addebiti, oltre interessi e rivalutazione.

Hanno depositato memoria di costituzione i seguenti convenuti:

- **CHIAVETTA**

Ha eccepito l'inammissibilità dell'azione di danno in pendenza del termine di prescrizione per l'azione di recupero del preteso indebitato da parte dell'amministrazione, ha chiesto preliminarmente la chiamata in causa dei dirigenti percettori della indennità di risultato in base al principio espresso nella recente sentenza della Sezione Lazio, n. 81/2015, e l'assoluzione nel merito, sia per mancanza del nesso causale, essendo altri soggetti preposti alla verifica della valutazione e degli obblighi connessi e propedeutici alla liquidazione della retribuzione di risultato, sia per mancanza di colpa grave. In particolare, l'elemento soggettivo sarebbe escluso anche nella sua forma lieve, per le competenze specifiche del Nucleo di valutazione, rispetto alle cui conclusioni l'organo politico nulla potrebbe rilevare per quanto affermato dalla stessa Procura e, cioè, perché i dirigenti, e a maggior ragione il Sindaco, non erano in possesso delle credenziali di accesso al



link per la pubblicazione dei dati alla FP, sia per l'inesigibilità da parte del sindaco di un controllo capillare del sito web del Comune per verificare l'avvenuta pubblicazione di tutte le delibere di incarico. In ultimo, rileva che la previsione dell'art. 14, comma 9, del D.lgs. n.150/2009 è stata abrogata dal legislatore sulla considerazione dell'eccessività della sanzione, genericamente incombente sui soggetti coinvolti nella liquidazione delle indennità di risultato, e oggi limitata dall'art. 15, comma 3, del D.lgs. n.33/2013, alla sola responsabilità disciplinare dello specifico dirigente che abbia violato l'obbligo di pubblicazione e trasparenza (richiama precedente favorevole, Corte dei Conti Sezione Campania, sentenza n. 958/2013). In via gradata ha chiesto la riduzione del danno conformemente a quanto in tema di danno da indennità di risultato avrebbe disposto un precedente di questa Sezione (cita Corte dei Conti Lazio n. 81/2015, che avrebbe operato la riduzione dell'indennità non dovuta al 5% di quelle effettivamente erogate, fondando tale riduzione sulla tesi che l'indennità di risultato non sia legata solo ad una determinata mansione, ad uno specifico dovere o ad un compito ben determinato, bensì ad una complessiva valutazione sull'intero lavoro annuale del dirigente).

- **ARMANDO IULIANO**

La tesi della eccessività e irrazionalità del danno determinato in ragione della previsione normativa pur a fronte dell'avvenuto

raggiungimento del risultato da parte del dirigente è ripresa dalla difesa dello Iuliano, che ha rilevato la legittimità dell'erogazione della parte di retribuzione di risultato afferente ad obiettivi di sviluppo e di innovazione regolarmente raggiunti dagli stessi dirigenti. Ha inoltre rilevato che esula dalla competenza del NdV la verifica dei fatti e circostanze diversi da quelli che danno titolo alla maturazione del diritto alla retribuzione di risultato sulla base della produttività del dirigente. Nel merito la difesa sostiene che l'organismo di valutazione non era tenuto a vigilare sull'applicazione da parte del Comune di Nettuno dell'art. 11 del D.lgs. n. 150/2009, essendo la sua competenza circoscritta, ai sensi dell'art. 87 e 93 del regolamento sull'ordinamento degli uffici de Comune di Nettuno (D.G. n. 285 del 28.12.2010) alla "misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti" in base ai criteri ivi enunciati, e che tale estraneità determinerebbe l'inapplicabilità, nei suoi confronti, della disposizione sanzionatoria (che la prevede per i "preposti agli Uffici coinvolti"). Un eventuale sindacato della Corte dei Conti sulla non spettanza della retribuzione di risultato, disciplinata dalla contrattazione collettiva, esulerebbe dalla giurisdizione contabile, motivo per cui la difesa eccepisce il difetto di giurisdizione sotto questo profilo. In punto di danno la difesa sostiene che, poiché la retribuzione di risultato è stata attribuita con criteri che solo marginalmente concernono il

raggiungimento degli obiettivi di trasparenza, esso dovrebbe essere ridotto nei confronti dei componenti del NdV in percentuale, e determinate nel 5% di quanto richiesto. Tuttavia, sostiene che tale danno non sarebbe comunque imputabile al NdV in quanto carente sia dell'elemento causale (essendo il NdV estraneo alla fase della erogazione della indennità in parola, che di quello soggettivo della colpa grave. Conclude la difesa per la reiezione dell'atto di citazione per difetto di giurisdizione e per infondatezza nel merito e, in via subordinata, eccepisce la prescrizione dell'azione e chiede la riduzione del danno, anche in esercizio del potere collegiale di riduzione del addebito.

- **ANGIOLELLA**

Anche il nucleo della difesa dell'altro componente del NdV si fonda sulla inesistenza di alcun obbligo del NdV sulla verifica dell'avvenuta pubblicazione degli incarichi di consulenza sul sito web del Comune al link trasparenza, attesa l'estraneità di tale accertamento a quelli svolti in sede di valutazione (le schede di valutazione si fondano sull'autodichiarazione/autocertificazione degli obiettivi da parte dei dirigenti destinatari, tra i quali non vi sarebbe la trasparenza), e attesa l'estraneità del NdV anche alla successiva fase di liquidazione dell'indennità di risultato, per la quale, semmai, la pretesa responsabilità potrebbe configurarsi solo quale sussidiaria. Mancherebbero, pertanto,

sia l'elemento soggettivo che quello oggettivo sotto il profilo causale, anche per la nullità che affliggerebbe i pareri resi dal NdV dal giugno 2010 (dalle dimissioni del Carmigiani il collegio avrebbe perso la sua composizione minima di tre membri, essendo ridotto ai due qui convenuti) e sotto il profilo della carenza attuale di certezza del danno, per la pendenza del termine decennale di prescrizione per l'azione di recupero dell'indennità alla quale, sostiene, sarebbe inoltre collegabile l'inammissibilità dell'azione. Conclude per l'assoluzione, ed in via subordinata eccepisce la prescrizione del danno e formula domanda di riduzione dell'addebito.

- **GIANLUCA FARAONE**

Ha chiesto pregiudizialmente che il Collegio disponga il rinnovo della notifica dell'atto di citazione in quanto detta notifica è stata compiuta presso il difensore e non presso l'interessato. Preliminarmente eccepisce la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e genericità anche in relazione alla circostanza che la Procura non ha ritenuto di agire nei confronti degli altri dirigenti, di pari grado del Faraone e che hanno formulato le stesse deduzioni, e la prescrizione del diritto; nel merito dichiara di accettare il contraddittorio sulla questione della pretesa non spettanza delle retribuzioni di risultato erogate e considerate danno dalla Procura, rilevando, per quanto strettamente attiene alla questione predetta, che il Faraone ha liquidato le indennità all'Allocca solo "perché

l'Allocca non poteva autoliquidarsele", e che esse avrebbero costituito atti dovuti a seguito della valutazione del NdV, oltre che atti non causativi di danno alcuno (richiama sul punto la sentenza Corte dei Conti, Sez. Campania, n.958 del 16.07.2013, la cui *ratio decidendi* sarebbe corroborata dall'avvenuta abrogazione dell'art. 1, c. 127, della legge n. 662/1996 ad opera dell'art. 53, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 33 del 14.3.2013, che, per il caso di omessa pubblicazione degli incarichi, non prevede più la responsabilità erariale, ma solo quella disciplinare del dirigente), oltre che di prova sia dei fatti (la mancata pubblicazione degli incarichi su sito) che del danno. Conclude chiedendo il rinnovo della notifica dell'atto di citazione, l'accertamento della nullità dell'atto medesimo e della prescrizione dell'azione, e, nel merito, l'assoluzione o la riduzione della condanna, previa assunzione di prova testimoniale (indica specificatamente i testi) e chiamata in causa della società di assicurazione con la quale ha in corso polizza per la copertura del danno erariale.

Alla udienza dell'11 ottobre 2016 il convenuto Allocca si è costituito mediante l'Avv. Domenico Bianchi; il P.M. ha chiesto che sia dichiarata la nullità della costituzione in udienza della difesa dell'Allocca che, oralmente, ha rilevato l'assenza di danno e la mancanza di riferibilità al convenuto degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune e ha replicato alle eccezioni pregiudiziali e preliminari delle difese; l'Avv.

Misasi per Chiavetta, l'Avv. Palumbo per Faraone e l'Avv. Varone per Iuliano hanno argomentato e concluso come in atti.

#### DIRITTO

Le due poste di danno vanno accertate separatamente.

**Voce A DI DANNO - corrispettivi di incarichi non comunicati alla FP.**

1. Preliminare ad ogni altro è l'esame della questione sulla configurazione, sussistenza e prova del danno, che la Procura collega automaticamente alla violazione, da parte del Segretario Generale del Comune Allocca, dell'art. 53, comma 14, del D.lgs. n. 165/2001 che pone obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni conferenti incarichi di consulenza, di comunicarne i dati semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica.

Va premesso che il citato comma 14 prevede tre diversi adempimenti ai fini della trasparenza degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni, e precisamente: a) alla prima parte del primo periodo prevede che "Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio"; la

disposizione è strumentale all'applicazione delle richiamate disposizioni della legge 662/96 in quanto sono ivi contenuti i cd. "tetti" imposti ai compensi dei pubblici dipendenti, limiti di reddito complessivo oltre i quali il Dipartimento della Funzione Pubblica deve operare la devoluzione al Fondo della parte eccedente, e non concerne l'oggetto del presente giudizio, che riguarda invece incarichi conferiti a terzi. b) Al secondo periodo la medesima disposizione prevede che "Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi"; dunque, concerne l'oggetto del presente giudizio, ma relativamente alla seconda voce di danno, per cui essa non è qui rilevante e sarà esaminata in seguito. c) Alla seconda parte del primo periodo, invece, l'art. 53, comma 15, del D.lgs. n. 165/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni "sono altresì tenute a comunicare semestralmente" - al Dipartimento della funzione pubblica - "l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti". E' propriamente questa la disposizione che concerne la voce di preteso danno in questione, poiché dal successivo comma 15, per il quale "Le amministrazioni che

omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono", la Procura trae l'esistenza di una ipotesi normativamente prevista di danno erariale collegato al mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione.

La tesi non può essere accolta.

In assenza di una espressa disposizione di legge che imponga di considerare la prestazione illecita, o che sanzioni l'erogazione del corrispettivo con la nullità, il regime della responsabilità conseguente al divieto di conferimento dell'incarico è il medesimo della responsabilità conseguente alle altre violazioni di legge. Esso rientra nel modello generale della responsabilità erariale e richiede, pertanto, la contestazione e la prova dell'esistenza di un danno erariale inteso come concreta ed effettiva diminuzione patrimoniale a carico della pubblica amministrazione.

Ne consegue che grava sulla Procura l'onere di dimostrare che un comportamento illegittimo o un atto illegittimo abbiano causato un danno, così costituendo un illecito, fatto complesso nel quale alla violazione della norma si accompagna ed anzi consegue, in termini di causalità, la produzione di un danno all'erario; a tale onere è pregiudiziale, in termini di ammissibilità dell'azione di danno, l'obbligo di convenire in giudizio i presunti responsabili previa contestazione di un danno, cioè invocando l'esistenza di un pregiudizio specifico



arretrato ad un bene dell'amministrazione dal comportamento del convenuto, contestazione che nella presente fattispecie è mancata e che ha determinato l'assenza, in seno al contraddittorio, di alcuna questione concernente l'esistenza del preteso danno, o la sua determinazione in funzione, e con scomputo, del vantaggio conseguito dall'amministrazione - elemento questo che deve essere obbligatoriamente considerato.

Ne consegue l'inammissibilità della domanda relativa a tale voce di danno e di ogni accertamento, in questa sede, dell'esistenza di un danno concreto ed attuale conseguente al conferimento degli incarichi, con accertamento dell'eventuale vantaggio conseguito, in quanto questione non introdotta in giudizio.

Per completezza, e solo al fine di confermare la conclusione del Collegio, va rilevato che l'obbligo di comunicazione dei dati sugli incarichi di consulenza alla FP è anche oggetto di altra previsione, l'art.1, comma 127, della legge n. 662/96, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Mentre i primi due periodi del comma 127 in esame prescrivono, per le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso, rispettivamente, il primo, l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti, e, il secondo, la sanzione per la violazione di tale obbligo ("In caso di omessa

*pubblicazione*, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto”), il terzo periodo prevede la comunicazione di tali elenchi alla FP disponendo che “Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica”, senza collegare alla violazione dell’obbligo di comunicazione alcuna espressa sanzione o effetto. Ne consegue che anche ai sensi di tale previsione il tipo di responsabilità nel quale si colloca la violazione dell’obbligo di comunicare alla FP i dati sugli incarichi si inquadra nel modello generale della responsabilità erariale, e l’eventuale danno che si pretenda recato dalla omessa comunicazione degli elenchi degli incarichi alla FP è soggetto alle regole generali, della asserzione - con previa contestazione-, e della asseverazione - con indicazione della prova della pretesa responsabilità; l’omessa comunicazione degli elenchi alla FP, infatti, è fattispecie diversa da quella sanzionata - l’omessa pubblicazione degli elenchi sul sito web dell’amministrazione conferente - e ad essa, pertanto, non può estendersi la previsione sanzionatoria in questione.

**Voce B di danno - Violazione dell’obbligo, previsto a carico delle pubbliche amministrazioni dall’art.11, comma 8, del D.lgs. n. 150/2009, di pubblicare i dati relativi agli incarichi di consulenza sul proprio sito istituzionale.**

La disposizione in esame trova applicazione per i fatti compiuti sino alla sua abrogazione, avvenuta a decorrere dal 20/04/2013 ad opera dell'art. 53, comma 1, lett. B, D.lgs. n. 33/2013, e contestualmente sostituita dall'art. 15 dello stesso D.lgs., e dunque per i fatti di causa.

Risulta che il Comune disponeva di un sito web, e di un link "operazione trasparenza", ma che detto link non è stato utilizzato per tale scopo sino al 31.08.2013 (successivamente il link è stato riorganizzato sotto l'indirizzo [trasparenza.comune.nettuno.roma.it](http://trasparenza.comune.nettuno.roma.it), sul quale si è proceduto a pubblicare gli incarichi).

Rileva la Procura che il mancato assolvimento dell'obbligo per il periodo in questione determina, quale effetto automatico, il divieto di corresponsione della indennità di risultato ai dirigenti che hanno conferito gli incarichi, ai sensi del successivo citato comma 9, il quale testualmente recita: "In caso di ... mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti". La tesi è che, essendo la liquidazione della predetta indennità preclusa dalla condizione della mancata pubblicazione degli incarichi sul sito, essa, se effettuata, costituisce un danno erariale, in quanto non dovuta per legge.

Alcune premesse sono necessarie per l'inquadramento del regime della contestata responsabilità.

1. Va premesso che a titolo della pretesa la Procura pone inequivocabilmente tale previsione, e non la diversa previsione dell'art.1, comma 127, della legge n. 662/96, come modificato dall'art. 3, comma 54, della legge n.224 del 24.12.2007, che dispone che "Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto".

Il danno, infatti, è quantificato in citazione in ragione della indennità di retribuzione liquidata ai dirigenti, contestato ai convenuti con espresso riferimento al divieto di liquidazione previsto dall'art. 11, comma 9, del D.lgs. n. 150/2009, e determinato nella entità delle retribuzioni di risultato erogate ai dirigenti che hanno conferito gli incarichi non pubblicati.

Nel contesto delle riforme sul contenimento della spesa pubblica e sulla trasparenza della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni il legislatore ha ritenuto opportuno rinforzare gli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni con due distinte norme: con l'art.1, comma 127, della legge n.

662/96, come modificato dall'art. 3, comma 54, della legge n.224 del 24.12.2007, ha previsto la responsabilità disciplinare ed erariale per il pagamento del corrispettivo di incarichi non pubblicati sul sito web, e con l'art. 54, comma 9, del D.lgs. n.150/2009 il divieto di liquidare l'indennità di risultato al dirigente conferente l'incarico non pubblicato sul sito web.

Dunque, due responsabilità concorrenti, non alternative, di cui quella qui in oggetto è conseguente alla violazione del divieto di liquidazione della retribuzione di risultato al dirigente che ha conferito gli incarichi in mancanza di pubblicazione degli stessi sul sito del Comune.

Incentrandosi il presente giudizio esclusivamente sull'accertamento della seconda (ex art. 11, comma 8, del D.lgs. n. 150/2009), non possono essere di alcun ausilio per le difese precedenti sentenze che non si sono occupate della medesima questione (come sez. Trentino Alto Adige 17.2.2009, n.59; sez. Molise 29.4.2013 n. 48; Calabria, 192/2014) e l'unico precedente si riscontra, semmai, proprio nella giurisprudenza di questa Sezione, e precisamente nella sentenza Sez. Lazio 81/2015, peraltro pure richiamata dalle difese a sostegno delle proprie argomentazioni, la quale, però, ha stabilito il medesimo principio di diritto sopra esposto, e cioè che a fronte della violazione dell'obbligo di pubblicazione previsto dall'art. 11, comma 8, del D.lgs. n. 150/2009, l'erogazione al dirigente conferente l'incarico non pubblicato costituisce danno erariale.

Alcune ulteriori precisazioni si impongono sull'inquadramento della figura di tale responsabilità, anche al fine di esaminare alcune eccezioni pregiudiziali e preliminari delle difese.

1.2 La previsione dell'art. 11, comma 8 del citato d.lgs. comporta l'imposizione di un obbligo di azione all'amministrazione, conforme all'individuazione di un interesse pubblico ritenuto di preminente rilievo funzionale e sistematico, che è il perseguimento del bene/obiettivo della trasparenza nell'azione dell'amministrazione pubblica.

Alla violazione di tale obbligo il successivo comma 9 collega un divieto, il divieto di corrisponderne la retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno conferito incarichi non pubblicati secondo legge, che contiene il giudizio di non spettanza di un premio legato alla produttività del dirigente a fronte del mancato raggiungimento di quello che è posto nel sistema organizzativo della p.a. quale uno degli obiettivi primari, al pari della economicità e della efficacia dell'azione (che, badi bene, si compone della azione di propri dirigenti, il che rende la norma non certo irrazionale).

La struttura operativa della disposizione in esame non è, dunque, quella della sanzione legislativamente prevista - tant'è che manca il destinatario della sanzione, limitandosi la norma ad escludere la spettanza di un emolumento variabile legato alla produttività - ma quella di un illecito tipizzato quanto alla

individuazione del danno, danno che, a fronte di un espresso divieto di corresponsione dell'emolumento, è costituito dall'ammontare dell'emolumento stesso.

Da questa struttura discendono alcune conseguenze sul piano sostanziale e processuale.

- a) E' infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione incentrata sulla valenza di riserva della competenza della contrattazione collettiva in tema di indennità di risultato.

Il giudice contabile conosce legittimamente della questione dell'indebita erogazione della retribuzione di risultato nel caso di cui all'art. 11, comma 9, del D.lgs. n. 150/2009, in quanto legge specificatamente dettata per i pubblici dipendenti, legata all'osservanza di un interesse pubblico, e norma di rango primario rispetto alla disciplina economica della contrattazione collettiva. All'obbiettivo trasparenza il legislatore ha collegato obblighi e divieti inerenti l'attuazione o mancata realizzazione dell'obbiettivo della trasparenza imposto dalle disposizioni, e tali obblighi e divieti operano indipendentemente dalle previsioni delle norme di rango secondario, che in ipotesi possono non contemplarli o non essere idonee a raggiungere tale obbiettivo (nel caso di specie le schede di valutazione consegnate ai componenti del NdV non contenevano alcun criterio relativo all'attuazione dell'obbiettivo trasparenza, e le difese sostengono che né esso era individuato dal Programma triennale del comune di Nettuno per il periodo in

questione, a dimostrazione di quanto rimane opportuna la scelta del legislatore di attenzionare *ex lege* gli adempimenti ad esso strumentali).

b) Non sussiste alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario con i percettori dell'indebita retribuzione di risultato, e l'azione deve intendersi bene intentata contro coloro che hanno proceduto alla indebita liquidazione, in quanto l'illecito si concreta nella indebita corresponsione. Se è vero che il funzionario percettore, in questa specifica disciplina, ha un dovere di collaborare alla attuazione della norma in quanto titolare dello specifico obiettivo legato alla trasparenza, richiedendo la pubblicazione degli incarichi da lui conferiti o segnalando la relativa necessità all'ufficio competente eventualmente creato (tant'è che i dirigenti percettori sono stati evocati in giudizio e condannati a questo titolo nella vicenda analoga, richiamata dalle difese e esaminata nel giudizio conclusosi con la sentenza Sez. Lazio n. 81/2015), il danno è direttamente imputabile ai soggetti che hanno disposto la liquidazione dell'indebita retribuzione di risultato, in quanto soggetti destinatari del divieto di cui all'art. 54, comma 9 cit., che hanno esercitato le proprie competenze specifiche in materia violando la previsione del precedente comma 8 costituendo, così, l'elemento causale diretto dell'indebita erogazione.

c) Tale erogazione concreta danno erariale sino a quando l'amministrazione stessa non si attivi nei confronti del



percettore recuperando, concretamente, quanto indebitamente liquidato; solo tale eventualità può costituire il titolo, in capo ai soggetti che sono stati chiamati a rispondere per danno erariale in questa sede, a fare valere una "indebita locupletazione" a loro carico, nei modi di legge.

d) Non sussiste la lamentata irrazionalità della norma in esame, che ne imponga una diversa interpretazione asseritamene conforme ai principi generali in tema di responsabilità erariale e che, secondo la prospettazione di alcune difese, confermerebbe la scelta del legislatore di addivenire all'abrogazione dell'art. 11, commi 8 e 9, del D.lgs. n. 150/2009 ad opera dell'art.53 comma 1, lett. i) del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Anche a voler accedere alla tesi delle difese, che si tratti di un tipo di responsabilità sanzionatoria, valga quanto osservato da questa Corte nella sentenza SS.RR. 12/QM/2007, e cioè che anche per il tipo di responsabilità sanzionatoria occorre accertare i presupposti generali della responsabilità erariale di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, come modificato dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 543/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 639/1996, e cioè, sotto il profilo oggettivo, il nesso causale, e, sotto quello soggettivo, la rimproverabilità del fatto al convenuto quantomeno a titolo di colpa grave. Orbene, l'unica particolarità della previsione in esame è la tipizzazione del danno, costituito dalla erogazione della indebita retribuzione

pur a fronte della violazione del dovere di pubblicazione ivi previsto, violazione in collegamento alla quale la relativa liquidazione assume il carattere indebito; ma la norma non configura un tipo di responsabilità che risulti scollegato dalla imputabilità al soggetto di un comportamento rimproverabile in termini di colpa grave e causalmente collegato alla sua azione illegittima, e dunque non travalica i limiti della figura della responsabilità erariale come intesa dalla giurisprudenza costituzionale.

Inoltre, diversamente da quanto affermano le difese, non corrisponde affatto al vero che l'art.11, commi 8 e 9, cit. sia stato ritenuto dal legislatore una previsione eccessiva e inutilmente sanzionatoria, tanto da disporre l'abrogazione, poiché, a fronte della sua abrogazione a norma dell'art.53, comma 1, lett. i) del D.lgs. n. 33/2013, l'art. 15 dello stesso decreto legislativo ha continuato a prevedere una tutela rafforzata per l'obbligo di pubblicazione degli incarichi di consulenza sul sito web della pubblica amministrazione, disponendo che "In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2

luglio 2010, n. 104.” Dunque, alla omessa pubblicazione sul sito web degli incarichi di consulenza anche per la normativa vigente si collega una responsabilità disciplinare per il pagamento del corrispettivo ed una sanzione pari alla somma corrisposta, entrambe espressamente poste a carico del dirigente che lo ha disposto, dimostrandosi, pertanto, che la scelta di addossare al dirigente liquidatore una responsabilità per mancato adempimento degli obblighi di trasparenza dell’incarico anche da altri conferito non è certo nuova al legislatore, non è certo percorso abbandonato, e, per quanto strettamente concerne l’oggetto del presente giudizio, non appare manifestamente irrazionale, tanto che nemmeno le parti hanno sollevato censura di illegittimità costituzionale della disposizione in esame.

e) Il danno è correttamente determinato nell’ammontare dell’intera retribuzione di risultato indebitamente liquidata perché, come detto, la struttura dell’illecito come tipizzata nell’art. 11, commi 8 e 9 del D.lgs. n. 150/2009, comporta che alla trasgressione del dovere di pubblicità si collega automaticamente il divieto di corrispondere la retribuzione di risultato per gli incarichi non pubblicati, per cui la retribuzione predetta non spetta per il solo fatto che l’incarico non è stato pubblicato, indipendentemente dalla valutazione positiva che della produttività del dirigente conferente abbia fatto l’amministrazione. Sono pertanto infondate le richieste delle difese finalizzate alla riduzione del preteso danno in

funzione della parte della retribuzione di risultato collegabile all'obiettivo trasparenza.

f) Così delimitato e ricostruito il meccanismo di operatività dell'art. 11 cit., la citazione risulta provvista di tutti gli elementi per individuare sufficientemente, ed anzi ampiamente, sia i fatti di causa, che i comportamenti ascritti ai diversi convenuti ai fini della loro imputabilità, che, infine, il danno loro ascrivibile, determinato in relazione alle indebite erogazioni da ciascuno effettuate, ed è pertanto infondata l'eccezione di nullità della difesa del Faraone

2. Una volta respinte le eccezioni pregiudiziali e preliminari basate sull'interpretazione dell'art. 11, commi 8 e 9 del D.lgs. n. 150/2009, e chiarito che l'elemento oggettivo del danno è direttamente tipizzato dal legislatore, ne consegue che nella fattispecie, per la voce di danno in questione, mentre il danno risulta provato dalla documentazione agli atti attestante le liquidazioni delle indebite retribuzioni di risultato ai dirigenti che hanno conferito incarichi non pubblicati, va accertato se i convenuti siano responsabili di tale erogazione secondo un nesso di causalità adeguata e a titolo di colpa grave.

3. Fatte queste premesse in merito ai criteri con i quali il Collegio procede ad accertare le responsabilità contestate ai convenuti, deve ora procedersi all'esame delle singole posizioni.

Va però premesso un cenno al procedimento di liquidazione seguito dall'amministrazione per le indennità in questione.

L'indennità è erogata previa valutazione della produttività da parte dei componenti del NdV recepita con decreto del Sindaco, una volta acquisita la quale essa è liquidata con determina dirigenziale.

A tali determine hanno proceduto il Segretario Generale e Dirigente del personale Allocca per 11 posizioni dirigenziali, ed il Vice Segretario generale Faraone per il Dirigente Allocca.

Il sindaco Chiavetta ha sottoscritto i decreti di attribuzione dell'indennità di risultato e ha svolto le operazioni di valutazione dei dirigenti sottratti alle competenze del NdV, e cioè del Segretario Generale e del Direttore Generale.

### **3.1 Posizione dei componenti del Nucleo di valutazione.**

La valutazione della produttività dei dirigenti risulta effettuata, a quanto risulta dalle schede depositate in giudizio, in base a criteri e indici che non comprendevano un punteggio relativo all'adempimento di obblighi di trasparenza e pubblicità, non inseriti nemmeno nel programma triennale dell'ente. Ciò in spregio allo stesso Regolamento. Tale circostanza determina l'assenza di alcuna rimproverabilità dell'illecito nei confronti dei componenti del NdV, i quali non possono rispondere in termini di causalità di un illecito che essi non potevano valutare, non potendo giudicare sul mancato

assolvimento degli obblighi di trasparenza per non essere tale obiettivo inserito nei criteri di valutazione a loro disposizione (in ciò la differenza della posizione degli odierni convenuti rispetto a quella analizzata nel precedente richiamato dalle difese, Sez. Lazio n. 81/2015). E ciò indipendentemente dal fatto che la mancata pubblicazione degli incarichi fosse fatto facilmente conoscibile a chiunque tramite semplice collegamento col sito web del Comune, proprio perché nel relativo processo di competenza del NdV non rientrava la valutazione della legittimità dell'agire dei dirigenti sotto profili diversi da quelli evidenziati nelle schede di valutazione.

Devono quindi essere assolti i due componenti del NdV, Iuliano e D'Angiolella. Le spese a loro favore devono essere liquidate in euro 1.0000 ciascuno.

### **3.2 Posizione del Sindaco Chiavetta**

Va pregiudizialmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione sollevata dalla difesa con riferimento alla circostanza che è attualmente pendente il termine prescrizione per il recupero delle indennità di retribuzione da parte del Comune nei confronti dei dirigenti percettori. Solo brevemente deve ricordarsi che l'azione di danno erariale è ben intentata, sotto il profilo della sua ammissibilità, a fronte dell'esistenza di un danno concreto ed attuale, senza che possa considerarsi ostativa la possibilità del recupero del danno direttamente da parte della

amministrazione che lo ha subito.

Va anche preliminarmente rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei dirigenti percettori della retribuzione di risultato non dovuta, per le ragioni esposte sopra al punto 1.2. lett. b) della presente sentenza.

Nel merito, se è pur vero che egli non è il soggetto a cui compete la gestione, affidata all'organo amministrativo, quale sovrintendente al regolare funzionamento dei servizi dell'ente l'omissione di alcuna verifica da parte sua della specifica funzione inerente alla trasparenza, che plurime disposizioni di legge affidano al Comune, è a lui sicuramente imputabile. Tale competenza gli spetta per legge e involge la verifica del rispetto della legittimità dell'azione del Comune sotto l'aspetto del funzionamento generale dei servizi, né può essere esclusa per un servizio così importante da essere stato disciplinato dal legislatore mediante imposizione di plurimi obblighi di trasparenza per giunta "a tutela rafforzata". Tuttavia, poiché, come emerge dagli atti, il Comune disponeva di un sito web, e la disfunzione del mancato utilizzo di tale sito per la pubblicazione degli incarichi non appare in modo immediato da una verifica di carattere generale, la mancata verifica del requisito della pubblicazione degli incarichi da parte dei dirigenti conferenti gli incarichi stessi non può essergli addebitata a titolo di colpa grave nella fattispecie.

In relazione alle funzioni da lui esercitate nel procedimento di liquidazione dell'indebita indennità egli ha svolto il ruolo di valutatore della produttività dei due dirigenti, Allocca e Faraone, e, pertanto, la sua posizione è del tutto assimilabile a quella dei componenti del NdV; come quell'organo, egli è rimasto estraneo agli accertamenti di fatti diversi da quelli rilevanti ai fini della verifica della produttività, e, dunque, anche dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di pubblicità.

Nei suoi confronti va, pertanto, disposta la assoluzione per mancanza di colpa grave.

### **3.3 Posizione del Segretario Generale Allocca e del Vice Segretario Faraone.**

3.3.1 Il preteso difetto di notifica dell'atto di citazione al Faraone rimane sanato dalla spontanea costituzione del convenuto, che mediante il difensore ha svolto difesa in giudizio, sia in rito che nel merito della causa, depositando peraltro memoria tempestiva.

E anche infondata l'eccezione del Faraone di genericità della citazione, la quale seppur succinta sul punto, è chiara nel descrivere il comportamento addebitato al convenuto a titolo della sua responsabilità e gli altri elementi soggettivi ed oggettivi dell'illecito.

Quanto al convenuto Allocca, l'eccezione di nullità della sua costituzione in udienza mediante difensore è infondata,



poiché il convenuto ha facoltà di costituirsi anche tardivamente, salva l'inammissibilità della memoria depositata oltre i termini di legge.

3.3.2. L'eccezione di prescrizione del Faraone è infondata, in quanto in relazione al primo atto interruttivo della prescrizione (la notifica dell'invito a dedurre il 30 ottobre 2015), l'azione è tempestiva (le liquidazione imputate al Faraone sono i mandati a favore dell'Allocca n.177 del 27.06.2011 (euro 8.563,47), n.136 del 15.05.2012 (euro 16.886,14) e n.79 del 07.03.2013 (euro 16.056,72), per un totale di euro 41.506,33.

L'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dell'Allocca per la prima volta in udienza risulta non tempestivamente introdotta in giudizio, e pertanto è inammissibile. Pur nel regime antevigente alla entrata in vigore del D.lgs. n. 174/2016, che espressamente pone decadenze e preclusioni collegate al mancato tempestivo deposito di difese contenenti eccezioni non rilevabili d'ufficio, la giurisprudenza di questa Corte che il Collegio ritiene condivisibile ha precisato che nell'ambito dei giudizi di responsabilità erariale, trovando applicazione gli artt.167 e 171 c.p.c., e non i principi indicati per i giudizi pensionistici dalle SS.RR. nella sentenza n. 2/2008/QM, l'eccezione di prescrizione deve essere formulata con il primo atto difensivo.

Peraltro, come emerge dagli atti di causa, pur fronte di una indagine condotta per il periodo 2008-2012, la Procura ha

limitato l'imputazione alle sole liquidazioni emesse entro il termine prescrizione.

3.3.3 Entrambi sono stati chiamati quali firmatari delle determine di corresponsione delle indebite indennità.

Sotto il profilo causale, il danno è a loro direttamente imputabile, in quanto, come si è visto, l'esito del procedimento di valutazione dei dirigenti affidato al NdV (e al Sindaco, per alcune liquidazioni) non incide sulla decisione in merito alla spettanza o meno dell'indennità di retribuzione nell'ambito dell'operatività del divieto di cui al citato art. 11. In altri termini, diversamente da quanto prospettato dalle rispettive difese, la loro firma, che dispone la liquidazione, non si pone affatto quale atto dovuto a seguito della valutazione positiva del NdV, in quanto apposita norma di legge esclude che tale liquidazione spetti se il dirigente non ha provveduto a pubblicare gli incarichi sul sito. Pertanto, pur in presenza di una tale valutazione, l'identità in questione non spetta, e la sua liquidazione concreta l'elemento causale diretto al quale l'illecito è riferibile.

Sotto il profilo soggettivo rimane determinante per concretare la colpa grave dei convenuti, in primo luogo, il fatto che la verifica della corretta gestione del sito web del Comune non è certo affare che esulasse dalle loro competenze quali vertici amministrativi dell'ente, atteso che è del tutto intuitivo che ogni carenza del sito rispetto a requisiti e

funzioni di legge non può che essere rimediata dalla direzione generale a cui essa fa capo, e non dai singoli dirigenti, che possono limitarsi a segnalare (agli atti, peraltro, vi sono esempi di tali segnalazioni: dichiarazioni rese in sede di audizione dalla Dr.ssa Dello Cicchi, responsabile del servizio personale della dirigenza Area Servi Sociali). Sia l'Allocca, quale Segretario Generale e dirigente responsabile dell'Area Amministrativa sino al 2013, sia il Faraone, quale Vice Segretario Generale, erano per loro competenza nella posizione di dover conoscere il fatto che il sito non era utilizzato per gli obblighi di trasparenza di cui all'art.11, comma 8, del D.lgs. n. 150/2009, e che gli incarichi di consulenza conferiti dai vari dirigenti non erano pubblicati secondo quanto prevede la legge.

Ma, soprattutto, la loro posizione di firmatari delle relative determinazioni di liquidazione ne colora definitivamente la colpa nei tratti della colpa grave, essendo loro preciso obbligo quello di verificare non solo la funzionalità del sistema trasparenza in seno al Comune, ma specificatamente l'avvenuta pubblicazione degli incarichi quale condizione ostativa in seno al procedimento di liquidazione delle indennità di risultato del quale essi hanno fatto parte.

Quanto al Faraone, è di palmare evidenza che il fatto che egli sia stato firmatario solo per evitare che la indennità fosse "autoliquidata" allo stesso Allocca (quale dirigente

destinatario del beneficio e quale dirigente apicale competente ad accertarne i presupposti) non può deporre a causa giustificativa, né sotto il profilo causale che sotto quello soggettivo, per il semplice fatto che il soggetto che si assume la competenza alla firma assume parimenti tutte le responsabilità connesse alla paternità dell'atto, e le conseguenti responsabilità nel caso in cui l'atto sia illegittimo.

Pertanto, i fatti a suo carico rimangono accertati e la sua richiesta di assunzione di prova testimoniale è inammissibile, in quanto non specifica i fatti sui quali i testi dovrebbero essere ascoltati, oltre che irrilevante per l'accertamento dei fatti, già ampiamente provati agli atti del giudizio per gli aspetti che il Collegio ritiene determinanti ai fini del decidere.

Infine, è inammissibile la sua domanda di chiamata in causa dell'assicurazione con la quale ha in corso polizza per la copertura del danno erariale, in quanto soggetto del tutto estraneo ai fatti e legato da rapporti diversi rispetto a quelli rilevanti ai fini dell'addebito di responsabilità, destinati ad incidere esclusivamente nella sfera personale del convenuto e non nei rapporti tra questo e l'amministrazione danneggiata.

3.3.4 In conclusione, è accertata la responsabilità del Faraone per le liquidazioni sopra citate, ed il convenuto deve essere condannato a risarcire al Comune di Nettuno la somma di

euro 41.506,33, non rinvenendosi ragioni per addivenire alla richiesta di riduzione dell'addebito.

La difesa orale svolta in udienza dall'Allocca, e sopra riportata, non ha evidenziato elementi atti a disattendere le argomentazioni che sono state sopra svolte in sentenza, per cui, per i motivi già sopra evidenziati, egli deve essere condannato a rifondere al Comune di Nettuno l'importo delle liquidazioni corrisposte ai dirigenti conferenti incarichi non pubblicati, importo esattamente individuato dalla Procura in euro 148.416,23, come si evince dal raffronto di tutti i mandati inerenti gli anni dal 2010 al 2012, depositati in giudizio.

In conclusione, i convenuti Allocca Raffaele e Faraone Gianluca devono essere condannati a risarcire le seguenti somme a ciascuno imputate a titolo di colpa grave per i fatti e motivi sopra evidenziati:

-ALLOCCA Raffaele: euro 148.416,23

-FARAONE Gianluca: euro 41.506,33

oltre alla rivalutazione, computata su dette somme dalla data di erogazione fino alla sentenza, e gli interessi, dalla sentenza sino al soddisfo.

Essi devono altresì risarcire le spese del giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, così dispone:

ASSOLVE i convenuti Iuliano Armando, D'Angiolella Claudio, Chiavetta Alessio. Liquidata a loro favore le spese del giudizio in euro 1.000,00 ciascuno.

CONDANNA i convenuti Allocca Raffele e Faraone Gianluca a rifondere al Comune di Nettuno le seguenti somme:

- ALLOCCA Raffaele: euro 148.416,23
- FARAONE Gianluca: euro 41.506,33

oltre alla rivalutazione, computata su dette somme dalla data di erogazione fino alla sentenza, e gli interessi, dalla sentenza sino al soddisfo, e oltre alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.459,84 (tremilaquattrocentocinquantanove/84).

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 18.10.2016.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Chiara Bersani

F.to Piera Maggi

Depositata in Segreteria il 28 novembre 2016

IL DIRIGENTE

F.to Dott.ssa Marina CALABRESI